



COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SINDACO

SINDACO

ORDINANZA

N. 81 DEL 22/05/2020

Oggetto: misure relative alla regolamentazione del mercato settimanale del Lunedì

IL SINDACO

VISTI:

- l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112;
- gli articoli 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- il DPCM 17 Maggio 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" e le relative schede tecniche allegate ;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 17 maggio 2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Avvio della fase 2.;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze:

- n. 49 del 10/03/2020, n.55 del 03/04/2020, n. 60 del 14/04/2020 con le quali sono state adottate, tra l'altro, misure a tutela della salute pubblica e di prevenzione e contrasto contro gli assembramenti di persone, in coerenza con le disposizioni vigenti a tale data;

RICHIAMATE in particolare le ordinanze n. 64 del 23/04/2020 e la n.72 del 30/04/2020 con le quali venivano indicate le condizioni per la ripresa delle attività commerciali all'interno del mercato settimanale del lunedì del settore alimentare;

PRESO ATTO che il DPCM 17 Maggio 2020, ed in particolare le allegate schede tecniche (allegato 17) indica una serie di misure generali per la ripresa delle attività commerciali sulle aree pubbliche tra le quali:

- *Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;*
- *Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;*

- *Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata ed uscita.*
- *Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.*
- *Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.*
- *Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.*
- *Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.*

CONSIDERATO, in tal senso, che è stato verificato che l'area dove si svolge il mercato settimanale del lunedì appare adeguato a consentire la collocazione del mercato settimanale di Monsummano Terme nel rispetto delle modalità sopra indicate, dando così risposta alle istanze pervenute in tal senso, finalizzate alla ripresa delle attività di vendita alla luce anche dei risvolti economico- sociali ;

RITENUTO pertanto di riprendere l'attività nel mercato del lunedì secondo la sistemazione originale dei posteggi nel rispetto DPCM 17 Maggio 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 17 maggio 2020;

PRESO ATTO delle le schede tecniche (allegato 17) del richiamato DPCM 17 Maggio 2020 che indicano quanto di competenza delle Amministrazioni Comunali e quanto di competenza del titolare del posteggio per il commercio sull'area pubblica;

DISPONE

- 1) di prendere atto del DPCM 17 Maggio 2020 e dei contenuti dell'ordinanza regionale n. 57 del 17 maggio 2020, ove sono indicate le condizioni per la ripresa delle attività commerciali riportate in premessa;
- 2) di riprendere, a partire da lunedì 25 maggio per le motivazioni espresse in narrativa, l'attività all'interno del mercato settimanale del lunedì secondo la originaria dislocazione dei posteggi;
In particolare lo svolgimento del mercato dovrà essere svolto secondo seguenti modalità operative:
 - L'accesso all'area del mercato dovrà essere contingentato e consentito ai soli avventori dotati di mascherine protettive;
 - nell'ordinanza vengono indicate le misure da adottare a carico del comune ed a carico dei concessionari dei posteggi.

Misure a carico del comune:

- i varchi di accesso all'area del mercato, intesi come sedi stradali di accesso, dovranno essere chiusi con transenne, nastro segnaletico bicolore o altri strumenti idonei;
- verranno posizionati all'ingresso del mercato dei cartelli, per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- deve essere garantito all'interno di tutta l'area del mercato il controllo e la diffusione delle regole da applicare con particolare riferimento al mantenimento della distanza sociale, all'obbligo di indossare le mascherine nonchè all'obbligo di non indugiare oltre il tempo necessario per gli acquisti;
- di sospendere temporaneamente le operazioni di " spunta" sui posteggi liberi;

Misure a carico dei concessionari dei posteggi:

- ogni operatore deve effettuare una pulizia ed igienizzazione delle attrezzature prima dell'apertura del mercato ;

- ciascun operatore deve rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche durante le operazioni di montaggio;
- in ciascun posteggio gli operatori devono essere un numero non superiore a due unità, al fine di garantire il distanziamento sociale tra di essi; gli stessi dovranno indossare mascherine atte a garantire la copertura naso e bocca e per i generi alimentari guanti protettivi monouso;
- il distanziamento tra i banchi di vendita deve essere di almeno due metri, con la possibilità di ridurla ad un metro ed in questo caso è obbligatorio chiudere l'accesso laterale agli avventori(vendita solo frontale);
- durante l'attività di vendita, ogni operatore deve provvedere a tenere distanziati i clienti dal banco e fra loro nel rispetto del distanziamento sociale (almeno un metro), anche apponendo apposita segnaletica o nastro per creare un'area di rispetto, e deve segnalare con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti adoperandosi per la dispersione;
- in ogni banco deve essere messo a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani e deve esserci ampia disponibilità e accessibilità ai sistemi di disinfezione;
- in caso di vendita di abbigliamento devono essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, meglio se il cliente è servito dall'operatore. E' vietato indossare i capi di abbigliamento;
- per i posteggi, dove vengono utilizzati per lo svolgimento delle attività attrezzature mobili (stands) l'accesso all'interno della piazzola sarà consentito ad una sola persona alla volta;
- in caso di vendita di beni usati è obbligatoria l'igienizzazione dei capi di abbigliamento e calzature prima che siano messi in vendita. L'igienizzazione deve essere certificata;
- di lasciare libera la piazzola di vendita entro le ore 13,45 per permettere le operazioni di sanificazione.

I casi di inosservanza

- verranno puniti ..." salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000....";
- per gli operatori commerciali "... si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni;...
- *In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima."*
- La polizia municipale, oltre a irrogare le sanzioni di cui sopra, può disporre in qualsiasi momento la chiusura degli accessi all'area di mercato qualora non ritengano sussistenti le condizioni di sicurezza necessari.
- In particolare la stessa Polizia Municipale effettuerà delle verifiche all'interno del mercato in relazione alla efficacia delle misure adottate con il presente provvedimento, segnalando prontamente quanto eventualmente rilevato.

DISPONE

di pubblicare la presente Ordinanza sul sito web del Comune, sugli strumenti di comunicazione dell'Ente e di comunicarla ai soggetti gestori dei Servizi ed alle Associazioni di Categoria interessate.

di incaricare il Comando della Polizia Municipale dell'esecuzione della presente ordinanza ;

di Trasmettere la presente ordinanza a:

- Prefettura di Pistoia - ufficio territoriale del Governo di Pistoia;
- comando Polizia Municipale;
- Stazione dei Carabinieri di Monsummano Terme

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza dalla data odierna e comunque fino alla vigenza delle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge 19/2020;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.4, c. 1 e 2 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19.
- avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Monsummano Terme, li 22/05/2020

Il Sindaco
De Caro Simona / Arubapec S.p.a.
(firmato digitalmente)